

19 GIUGNO 2025

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: SETTORE ICT E DIGITALIZZAZIONE: SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LO STUDENTATO SAN BARTOLAMEO, RESIDENZA MAYER E PLESSO SANBÀPOLIS: AFFIDAMENTO DIRETTO A SICURTEKNO S.R.L. TRAMITE PIATTAFORMA CONTRACTA.

C.I.G: B736E11E1C

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo;

Per l'attuazione di tale finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa.

Al fine di preservare la sicurezza del proprio patrimonio, immobiliare e non, l'Ente dispone di un sistema di videosorveglianza a copertura degli ingressi e delle zone esterne di proprietà all'interno dello studentato di S. Bartolameo, dello studentato Mayer e del complesso Sanbàpolis.

Il sistema sopra descritto è stato completamente rivisitato nel corso del 2022 (Det. N. 199 dd. 28 ottobre 2021) da parte della ditta Sicurtekno S.r.l., con sede in Via Camillo Benso di Cavour, 58 – 38068 Rovereto (TN) – c.f. e p.IVA 02300690225: nello specifico il contratto di appalto affidato era così suddiviso:

- Euro 27.820,00 Iva esclusa relativi alla fornitura dell'impianto di videosorveglianza
- Euro 11.880,00 Iva esclusa relativi a controlli semestrali sull'impianto con riferimento agli anni 2022, 2023, 2024;

l'impianto installato ha rappresentato il risultato di uno studio da parte dell'operatore economico Sicurtekno S.r.l., da cui è derivato un sistema molto articolato e complesso riguardante le due residenze collettive di Opera e la struttura di Sanbapolis.

Essendo fondamentale per l'Ente garantire la funzionalità dell'impianto e mantenere la sicurezza delle aree ove tale sistema è installato, si è contattata nuovamente l'impresa Sicurtekno S.r.l., la quale, essendosi occupata della fornitura dell'impianto, ha già un'ottima conoscenza delle strutture ed in particolare delle connesse necessità dell'ente, per affidarle n. 6 controlli semestrali volti a verificare l'efficienza dell'impianto, la rimessa a fuoco, la pulizia, l'orientamento e gli aggiornamenti software previsti per garantire il regolare funzionamento del sistema di videosorveglianza;

visto l'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui l'affidamento di un contratto avente "un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie" proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico esiguo e alla tipologia di prestazione da

eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

verificata ex art. 36 ter 1, co. 5 e 6 della L.P. 23/1990 l'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti per il servizio oggetto d'acquisto ed accertata l'esistenza del CPV 72253000-3 relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (CONTRACTA);

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, il servizio oggetto dell'appalto è già omogeneo e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato, non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

in data 04/06/2025, attraverso la piattaforma Contracta tramite la procedura di affidamento diretto semplificato si è richiesto a Sicurtekno S.r.l. la formalizzazione di un preventivo, unitamente alla documentazione necessaria ad attestare l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione;

visto l'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui *“nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”*,

tramite la piattaforma Contracta in data 10/06/2025 si è provveduto a visionare la documentazione inviata da Sicurtekno S.r.l, necessaria all'affidamento, con un preventivo triennale per complessivi euro 13.358,00 (di cui euro 111,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed indicando euro 46,00 oltre ad IVA quale costo orario manodopera, successivamente integrato con nota prot. Opera n. 6042 di data 19/06/2025) relativi a pulizia telecamere, verifica messa a fuoco immagini, test connessione rete dati e APP, verifica utenti accesso dispositivo e verifica registrazioni su DVR e NVR;

nella documentazione relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 36/2023 si è individuato il CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del contratto;

i prezzi esposti nel preventivo sono stati ritenuti congrui, dato atto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e anche considerando la parte del precedente affidamento relativa ai controlli semestrali;

si è inoltre ritenuto che l'attività istruttoria eseguita sia stata idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

visto il co. 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale *“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”*;

dato atto che la scelta dell'operatore economico è conforme al principio di rotazione così come disciplinato dal punto 3.3. della Delibera di Giunta provinciale 307/2020 *“Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”* secondo cui *“Nell'ipotesi di affidamento di attività multiservizi, il principio di rotazione trova applicazione con riguardo al servizio prevalente”*;

visto altresì l'art. 14 co. 18 del d.lgs. 36/2023 secondo cui nei contratti con più tipi di prestazione l'oggetto principale dell'appalto *“è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto”*;

considerato che il precedente affidamento riguardava prevalentemente la fornitura dell'impianto mentre l'attuale affidamento è relativo ad un diverso settore merceologico, quello dei servizi informatici e di comunicazione;

riconosciuta addirittura a livello giurisprudenziali l'inapplicabilità del principio di rotazione nel caso di *“sostanziale alterità qualitativa”* ovvero nel caso di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento (in questo senso CdS, sez. V dd 27/04/2020 n. 2655 e Cds, sez. V dd 15/12/2020);

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria, ma solamente quella definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

dato atto che il contratto in oggetto non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00 sulla base di quanto disposto dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui dell'art. 50, comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

con la presente determinazione si propone di autorizzare l'affidamento del servizio di controllo dell'impianto di videosorveglianza presso lo studentato San Bartolameo, residenza Mayer e plesso Sanbàpolis a Sicurtekno S.r.l., con sede in Via Camillo Benso di Cavour, 58 – 38068 Rovereto (TN) – c.f. e p.IVA 02300690225, per l'importo complessivo di € 13.358,00.= oltre ad IVA ed oneri della sicurezza, tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione trentina.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati dalla disciplina peculiare all'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.P. 9 marzo 2016, n.2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si dà atto infine che per il servizio di cui al presente provvedimento non è necessario acquisire un codice CUP in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 secondo le *“Linee guida per l'utilizzo del*

Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione”, elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011) sono infatti *“spese di funzionamento”*.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all’attività di verifica di correttezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti” sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale *“che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO”*.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 15 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l’affidamento del servizio in parola.

Si dà atto infine che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024, n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento per tre annualità del servizio di controllo semestrale impianto di videosorveglianza presso lo studentato San Bartolameo, residenza Mayer e plesso Sanbapolis, consistente in pulizia telecamere, verifica messa a fuoco

immagini, test connessione rete dati e APP, verifica utenti accesso dispositivo e verifica registrazioni su DVR e NVR, con decorrenza prevista dalla data di stipula del contratto, prevista per il 07 luglio 2025 e scadenza il fino al 31 dicembre 2027 al costo complessivo di € 16.433,40.= IVA ed oneri della sicurezza compresi;

- 2) di affidare tale servizio all'operatore economico Sicurtekno S.r.l., con sede in Via Camillo Cavour, 58, 38068 Rovereto TN c.f. e p.IVA 02300690225;
- 3) di prendere atto che l'importo di cui al punto 1) sarà imputato sulla macrovoce 041015 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" centro di costo 11 "Servizio abitativo" per € 3.651,87 e centro di costo 14 "interventi integrativi e servizi accessori" per € 1.825,93, budget del corrente esercizio;
- 4) di prendere atto che l'importo di cui al punto 1) sarà imputato sulla macrovoce 041015 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" centro di costo 11 "Servizio abitativo" per € 3.651,87 e centro di costo 14 "interventi integrativi e servizi accessori" per € 1.825,93, budget esercizio 2026;
- 5) di prendere atto che l'importo di cui al punto 1) sarà imputato sulla macrovoce 041015 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" centro di costo 11 "Servizio abitativo" per € 3.651,87 e centro di costo 14 "interventi integrativi e servizi accessori" per € 1.825,93, budget esercizio 2027;
- 6) di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1)

RAGIONERIA VISTO

Esercizio 2025

Macrovoce 041015

Centro di costo 11 per € 3.651,87.= - PRG 256

Centro di costo 14 per € 1.825,93.= - PRG 257

Esercizio 2026

Macrovoce 041015

Centro di costo 11 per € 3.651,87.= - PRG 81

Centro di costo 14 per € 1.825,93.= - PRG 82

Esercizio 2027

Macrovoce 041015

Centro di costo 11 per € 3.651,87.= - PRG 38

Centro di costo 14 per € 1.825,93.= - PRG 39

LA RAGIONERIA

(EC/vs)